



Camera di Commercio
Modena

STATUTO

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II: FORME DI PARTECIPAZIONE

CAPO III: ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO IV: RAPPORTI CON IL SISTEMA CAMERALE

CAPO V: ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

CAPO VI: ORDINAMENTO CONTABILE

CAPO VII: SOCIETA', CONSORZI, ALTRI ORGANISMI, AZIENDE SPECIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura e sede

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena, nel seguito denominata "Camera di Commercio", è ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponentiale e di autogoverno del sistema delle imprese, che, nell'ambito della provincia di Modena, svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, 4° comma, della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese.

2. Alla Camera di Commercio è riconosciuta potestà statutaria, regolamentare organizzativa e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi vigenti.

3. La Camera di Commercio di Modena ha sede in Modena, Via Ganaceto n. 134.

Art. 2 – Funzioni

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 Dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

2. La Camera di Commercio svolge nell'ambito della propria circoscrizione territoriale funzioni di stimolo, di supporto e di promozione degli interessi generali dell'imprenditoria locale nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi alle Amministrazioni statali ed alla Regione, e agli enti locali, funzioni amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese ed allo sviluppo e regolazione del mercato secondo il principio di sussidiarietà ed omogeneità.

3. La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, svolge inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altre pubbliche istituzioni e quelle derivanti da accordi o convenzioni internazionali informando la sua azione al principio di sussidiarietà.

Art. 3 – Attribuzioni

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale nazionale ed internazionale, direttamente o mediante partecipazione, secondo le norme del codice civile, anche con altri soggetti ed organismi pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. La Camera di Commercio, inoltre, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario ha facoltà di costituire, in forma singola o associata, aziende speciali, operanti secondo le norme di diritto privato, per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia locale.

3. La Camera di Commercio, anche in collaborazione con le Unioni, può partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

4. La Camera di Commercio, anche in forma associata con altre Camere di Commercio, svolge in particolare le funzioni e i compiti relativi a :

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993 n. 580 come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, e la tutela del " Made in Italy" raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico;

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;

g) la costituzione di commissioni arbitrali e di conciliazione, per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori;

h) predisposizione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;

m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie, in materia di alternanza scuola- lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

La Camera di Commercio singolarmente o anche in forma associata con le altre camere di commercio , può, inoltre

- a) costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;
- b) promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

5. La Camera di Commercio può altresì formulare pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione e agli Enti locali, sulle questioni che, comunque, interessano le imprese della provincia di Modena.

6. La Camera di Commercio eroga servizi, per tutto quanto attiene al soddisfacimento della necessità e delle esigenze delle imprese e della comunità economica, nel rispetto del principio di sussidiarietà nei confronti delle Associazioni di categoria.

Art. 4 - Criteri di attività

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria, impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità e semplificazione amministrativa.

2. In ossequio ai principi di cui al comma 1, l'assunzione di qualsiasi iniziativa tra quelle indicate all'articolo 3 sarà subordinata al rispetto dei principi generali dell'ordinamento, alle finalità istituzionali dell'Ente e ai regolamenti camerale di disciplina degli interventi economici assunti in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal D.Lgs. 23/2010.

Art. 5- Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti e delle aziende da essi dipendenti.

2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10, comma 6 del D.M. 4 Agosto 2011 n. 156.

3. La Camera di commercio al fine di promuovere la presenza di entrambi i generi nella composizione della giunta assicura la presenza di almeno un componente di genere diverso rispetto agli altri.

4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende ad essa dipendenti, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

Art. 6 - Cooperazione e collaborazione con soggetti terzi

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di collaborazione e di cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali e con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali. Spetta al Consiglio

deliberare circa i criteri e le modalità di consultazione con organismi terzi, quali istituti di ricerca, centri studi, enti di formazione ed altri organismi consimili.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta può istituire commissioni o comitati consultivi definendone l'oggetto, la durata e la composizione.

CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 7 - Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa della Camera di Commercio deve essere improntata ai principi di trasparenza, economicità e pubblicità degli atti, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 sul procedimento amministrativo.

Art. 8 - Pubblicità degli atti

1. La Camera di Commercio assolve all'obbligo di pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti camerali mediante pubblicazione all'interno del sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena, nella sezione Albo Camerale, ai sensi dell'art. 3 L. 69/2009 e nel rispetto degli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 196/2003.

2. La pubblicazione degli atti e provvedimenti camerali è disciplinata da apposito regolamento approvato dagli organi camerali con delibera del Consiglio n. 2 del 27/01/2011.

3. Per i provvedimenti camerali di maggiore rilevanza, siano essi deliberazioni degli organi o atti dei dirigenti, è in ogni caso assicurata la massima diffusione.

4. Per gli atti che rivestano particolare interesse per alcuni soggetti o categorie, la Camera può assicurare la comunicazione diretta, privilegiando il rapporto con le Organizzazioni di categoria.

5. La Camera di Commercio garantisce il diritto di accesso agli atti camerali ai sensi della L. 241/1990 nella forma e alle condizioni di cui al Regolamento in materia di accesso approvato con delibera del Consiglio n. 4 del 17 marzo 2009.

CAPO III - ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Art. 9 – Organi

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge 580/93, sono organi della Camera di Commercio:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 10 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto da 33 consiglieri e precisamente:

- a) n. 30 consiglieri in rappresentanza dei settori economici, così suddivisi:
 - 2 consiglieri in rappresentanza del settore dell'agricoltura;
 - 7 consiglieri in rappresentanza del settore dell'industria;
 - 6 consiglieri in rappresentanza del settore dell'artigianato;
 - 5 consiglieri in rappresentanza del settore del commercio;
 - 1 consigliere in rappresentanza del settore delle società in forma cooperativa;
 - 1 consigliere in rappresentanza del settore del turismo;
 - 2 consiglieri in rappresentanza del settore dei trasporti e spedizioni;
 - 1 consigliere in rappresentanza del settore del credito e assicurazioni;
 - 5 consiglieri in rappresentanza del settore dei servizi alle imprese;
- b) n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- c) n. 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela dei consumatori.
- d) n. 1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 580/93 come modificato dal D.Lgs.23/2010, per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, qualora il numero dei rappresentanti sia maggiore o uguale a due, è assicurata una rappresentanza autonoma delle piccole imprese.

3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 580/93, i criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti dal D.M. 4 Agosto 2011 n. 155.

4. Per stabilire tempi, criteri e modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti del Consiglio e della Giunta si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.M. 04 Agosto 2011 n. 156.

Art. 11 - Durata del Consiglio

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge attualmente in anni 5 che decorrono dalla data dell' insediamento e il rinnovo dell'organo deve essere effettuato nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla scadenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con legge 15 luglio 1994, n. 444. In tale periodo il Consiglio può adottare solo atti urgenti ed improrogabili.

2. In ogni caso, è ammessa la proroga prevista dall'art. 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che permette al Consiglio di rimanere in carica per sei mesi dalla scadenza naturale del mandato per dare continuità alla attività degli organi.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio, nell'ambito delle materie di competenza, previste dalla normativa vigente, svolge le seguenti funzioni:

- a) predisporre e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
- b) elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta della Camera di Commercio e nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;
- c) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

- d) su questioni di particolare rilievo per l'economia provinciale, formula pareri e proposte allo Stato e agli Enti locali previa consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio;
- e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico ed il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio;
- f) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- g) può approvare con i due terzi dei voti dei componenti il regolamento di funzionamento.

Art. 13 - Costituzione del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati nel precedente articolo 10, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, e della Consulta di cui all'art. 28 ciascuna in ragione del proprio numero di consiglieri nominabili.

2. Per l'individuazione dei tempi, dei criteri e delle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti del Consiglio e delle modalità per il calcolo della rappresentatività delle diverse organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati nel precedente articolo 10, si fa riferimento ai regolamenti di attuazione degli artt.10 e 12 della legge 580/93, emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico ed alle loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 14 - Requisiti per la nomina

1. Possono far parte del Consiglio coloro che:

- a) siano in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno qualunque degli Stati Membri dell'Unione Europea;
- b) abbiano raggiunto la maggiore età;
- c) godano dei diritti civili;
- d) siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti o professioni o esperti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 12, comma 4 della legge 580/93 e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio.

2. Non possono far parte del Consiglio, ai sensi dell'articolo 13 della legge 580/93:

- a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della Provincia, i membri della Giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;
- b) gli amministratori non nominati in rappresentanza della Camera di Commercio ed i dipendenti di enti, istituti e consorzi o aziende, dipendenti o soggetti a vigilanza della Camera di Commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
- c) i dipendenti della Camera di Commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera;
- d) coloro per i quali sussistono cause ostative di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della Camera di Commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino, o per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo o la sopravvenienza di una delle situazioni previste al secondo comma, lettere d), e), f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento di dichiarazione di decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina. La sostituzione avviene a cura dell'organizzazione designante.

4. In caso di dimissioni, di decadenza o di decesso di un consigliere, il Presidente della Camera ne dà comunicazione all'Autorità competente per la nomina che dispone perché l'organizzazione designante provveda alla sua sostituzione.

5. Il consigliere che si trovi nelle condizioni di decadenza dalla carica previste dalla legge e dal presente statuto deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio per i conseguenti provvedimenti. I consiglieri per i quali sopravvengano una o più cause ostantive previste al comma 2, lettere a), b), c), devono optare per una delle cariche entro trenta giorni.

6. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata del Consiglio.

Art. 15 - Attività dei consiglieri

1. Ai sensi della legge 580/93 come modificata dal D.Lgs 23/2010, i consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, agiscono senza vincolo di mandato e con una libertà di espressione e di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.

2. I consiglieri hanno diritto di ottenere, attraverso il Segretario Generale, copia di atti e documenti utili e necessari all'espletamento del mandato.

Art. 16 – Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. E' costituita dal Presidente e da 9 consiglieri eletti dal Consiglio Camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente, e di cui almeno quattro in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Art. 17 - Durata della Giunta

1. La durata in carica della Giunta è stabilita dalla legge attualmente in anni 5 in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per due sole volte.

Art. 18 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente.

2. La Giunta svolge inoltre le seguenti funzioni:

a) predispone per l'approvazione del Consiglio, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio; tali documenti devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno 15 giorni prima della data della seduta del Consiglio;

b) predispone per l'approvazione del Consiglio, il programma pluriennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali e adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla legge 580/93 e dalle relative norme di attuazione dallo statuto e dai regolamenti;

c) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione e gestione di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;

d) designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni;

e) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;

f) adotta ogni altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente statuto, che non rientri nelle competenze specificatamente riservate al Presidente o al Consiglio;

g) delibera nei casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio: in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione successiva alla adozione della deliberazione stessa;

h) può approvare con i due terzi dei voti dei componenti il regolamento di funzionamento.

Art. 19 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio e della Giunta

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico oltre che in occasione della relazione del Presidente sull'attività della Camera di Commercio prevista dall'art. 20, comma 4, lett. e), nonché, in via straordinaria, quando lo richiedano alternativamente il Presidente, la Giunta, o almeno un quarto dei componenti del Consiglio.

2. La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. In via straordinaria, la Giunta può essere convocata su richiesta di almeno quattro componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

3. La convocazione del Consiglio e quella della Giunta sono fatte a mezzo posta elettronica certificata o con altro mezzo purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione a firma del Presidente, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione, corredata della documentazione necessaria, con l'indicazione degli argomenti da trattare, oltre al luogo, al giorno ed all'ora della stessa.

4. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare la Giunta e il Consiglio anche a mezzo telex, telefax o telegramma, da inviare almeno quarantotto ore prima della riunione.

5. Le riunioni della Giunta e del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica .

6. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

7. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione:

a) delle deliberazioni di approvazione o modifica dello statuto, che sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio su iniziativa assunta dalla Giunta, o da almeno un terzo dei consiglieri;

b) delle deliberazioni di approvazione o modifica dei regolamenti per il funzionamento degli organi, che sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo medesimo;

c) delle deliberazioni per le quali è prevista una maggioranza qualificata dalla Legge o dal presente Statuto.

8. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, l'atto posto in votazione si intende respinto. La votazione avviene a scrutinio segreto quando concerne interessi morali o materiali o valutazioni di qualità delle persone e vi sia un apprezzamento discrezionale relativo alla decisione. In questi casi, si può procedere alla votazione a scrutinio palese qualora la decisione sia adottata all'unanimità dai componenti del Consiglio presenti alla seduta per la votazione.

9. I componenti degli organi camerati hanno l'obbligo di astenersi dal voto in caso di conflitto di interessi. Non è ammesso il voto per delega.

10. Il voto contrario della maggioranza dei componenti del Consiglio su proposte di deliberazione presentate dalla Giunta o dal Presidente, non comporta l'obbligo di dimissioni degli organi proponenti.

Art. 20 – Presidente

1. Il Consiglio è convocato, entro 30 giorni dalla sua nomina, per l'elezione del Presidente.

2. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche al secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato abbia raggiunto la metà più uno dei componenti in carica, il Consiglio decade come previsto dall'art. 5, della Legge. 580/1993.

3. Il Presidente dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto due sole volte.

4. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà di indirizzo. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge ed in particolare:

a) convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine dei lavori;

- b) convoca e presiede il Consiglio, fissandone, sentita la Giunta, l'ordine dei lavori;
- c) sovrintende all'esecuzione delle delibere di Giunta da parte del Segretario Generale e degli uffici e svolge ogni attività propulsiva utile al fine del conseguimento degli obiettivi dell'ente;
- d) adotta, in caso di urgenza, gli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla Giunta stessa per la ratifica nella prima riunione utile successiva;
- e) riferisce al Consiglio circa l'attività della Camera di Commercio almeno con cadenza semestrale e non in coincidenza con le sessioni di bilancio di cui all'articolo 19, comma 1.

5. Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia; può invece incaricare, sentita la Giunta, singoli consiglieri per lo svolgimento di specifiche attività rientranti nelle proprie competenze, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente.

6. Il Presidente può assumere le funzioni di Presidente delle aziende speciali e degli altri enti, consorzi, società promossi o partecipati dalla Camera di Commercio.

Art. 21 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dalla Giunta, tra i suoi componenti, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

2. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di presidente risultata vacante. Nel caso in cui il consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'art. 11 del D. M. 4 Agosto 2011 n. 156, l'elezione del presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante.

Art. 22 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dall'art. 17, della Legge 580/1993, ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti.

2. I tre membri effettivi e i tre membri supplenti sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con funzioni di presidente dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale.

3. I componenti del Collegio sia quelli effettivi che quelli supplenti, devono essere iscritti nell'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

4. Il Collegio dura in carica 4 anni ed i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

5. Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze

delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.

6. Nella relazione di cui al comma 6 il Collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori riferiscono immediatamente al Consiglio nel caso riscontrino gravi irregolarità nella gestione.

8. Nell'esercizio delle loro funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Camera di Commercio.

9. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario.

10. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relative ai sindaci (art. 2397 e ss. cc) delle società per azioni, in quanto compatibili.

CAPO IV - RAPPORTI CON IL SISTEMA CAMERALE

Art. 23 - Sistema camerale

1. Gli interessi generali delle Camere di Commercio sono rappresentati dall'Unione italiana delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 7 della legge 580/93.

2. La Camera di Commercio di Modena, è associata, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, all'Unione regionale delle Camere di Commercio della regione.

Art. 24 - Rapporti con altre Camere di Commercio

1. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con altre Camere di Commercio italiane ed estere, finalizzate a favorire lo sviluppo dell'economia della provincia di Modena.

2. Per il raggiungimento di tale obiettivo possono essere costituiti enti, organismi e strutture finalizzate alla realizzazione congiunta di specifici progetti e all'esercizio di ordinarie funzioni istituzionali.

Art. 25 - Rapporti con l'estero

1. La Camera di Commercio, al fine di sostenere efficacemente processi di internazionalizzazione e di globalizzazione delle imprese, può intrattenere rapporti con organismi e istituzioni esteri e sovranazionali.

CAPO V - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

Art. 26 - Compiti e poteri del Segretario Generale

1. Al Segretario Generale competono, in conformità alle norme vigenti, le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale, di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Segretario Generale, oltre ad esercitare le funzioni di cui al comma 1, coordina l'attività dell'ente nel suo complesso, compiendo tutti i conseguenti atti di organizzazione e gestione.
3. Il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale di cui all'articolo 20 della legge 580/93.
4. Al Segretario Generale, quale dirigente di grado più elevato in seno alla Camera di Commercio competono, tra l'altro, le funzioni attribuitegli con deliberazione della Giunta camerale.
5. In particolare, spetta al Segretario Generale la funzione di segreteria degli organi, con facoltà di parola in Consiglio e in Giunta; la funzione di raccordo tra gli organi politici e l'amministrazione attiva della Camera di Commercio.

Art. 27 – Attribuzioni dei dirigenti

1. Rientrano nelle attribuzioni dei dirigenti le funzioni di direzione degli uffici e dei progetti assegnati e della conseguente verifica della produttività, nonché l'esercizio dei poteri di spesa nelle materie di competenza, secondo gli indirizzi ed i limiti fissati dal Segretario Generale. Spetta ai dirigenti la funzione di proposta al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.
2. La Giunta, su proposta del Segretario Generale, delibera la nomina del dirigente vicario al fine di assicurare la continuità di funzione.

Art. 28 - Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio Camerale.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio.

CAPO VI - ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 29 – Ordinamento contabile

1. La gestione della Camera di Commercio è disciplinata dal regolamento approvato con D.P.R. 2 Novembre 2005 n. 254 e successive modifiche ed integrazioni ed è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti di veridicità, trasparenza, chiarezza e precisione.

2. L'attività finanziaria della Camera di Commercio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudentiale valutazione delle entrate e viene esercitata sul piano temporale con riferimento al documento contabile di previsione.

CAPO VII - SOCIETA', CONSORZI, ALTRI ORGANISMI, AZIENDE SPECIALI

Art. 30 – Società

1. La Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 580/93, può promuovere, realizzare e gestire, direttamente o con altri soggetti, pubblici o privati, strutture e infrastrutture di interesse economico generale.

2. In relazione a quanto disposto al comma 1, la Camera di Commercio può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, anche se non a prevalente capitale pubblico, o parteciparvi, purché abbiano per oggetto finalità ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza.

Art. 31 – Consorzi

1. La Camera di Commercio può promuovere o partecipare a consorzi pubblici o privati, anche costituiti sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, che abbiano la finalità di promuovere e sviluppare il sistema economico, anche di specifici settori di attività, o categorie di operatori.

Art. 32 - Aziende speciali

1. La Camera di Commercio può costituire aziende speciali al fine di svolgere i servizi e le attività necessarie al raggiungimento dei propri scopi istituzionali e del proprio programma di attività.

2. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.

3. Le aziende speciali operano secondo quanto previsto dalla legislazione vigente nonché in base al proprio statuto.

4. Lo statuto dell'azienda speciale e le relative modificazioni sono approvate dalla Giunta camerale con voto favorevole della maggioranza dei componenti.

5. Gli organi amministrativi delle aziende speciali operano nel rispetto delle disposizioni relative alla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione della relativa delibera da parte del Consiglio camerale.

Art. 34 Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.